

Deliberazione n. 90/2020/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO



composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 19 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 (prot. Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019), inviata a questa Sezione nell'ambito delle attività istruttorie alla parifica del rendiconto 2018, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferite agli esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente, secondo quanto disposto dai *"Protocolli d'intesa in materia di finanza locale"* per gli anni 2017 e 2018. L'Ente vigilante ha confermato che, salvo un Comune, tutti gli altri hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge n. 243/2012 e n. 232/2016; inoltre la Provincia ha monitorato i processi di risparmio attivati dai Comuni, anche se l'obiettivo, per la maggioranza degli Enti, deve essere conseguito nell'esercizio finanziario 2019, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Cavedago, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, applica le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000 relative all'armonizzazione contabile con un anno di posticipo, come previsto dalla l.p. n. 18/2015 e, pertanto, non è tenuto per l'esercizio 2017 ad implementare la contabilità economico-patrimoniale;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2017 trasmesso a questa Sezione di controllo in data 14 marzo 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cavedago tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (CONTE) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 3423 di data 31 ottobre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Cavedago, prot. Corte dei conti n. 3784 del 18 novembre 2019;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 concernente: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed in particolare l'art. 85, c. 3, lett. e), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il relatore, Cons. Tullio Ferrari designato con ordinanza del Presidente n. 8/2019 del 25 luglio 2019, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"*.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 24 luglio 2018 n. 16/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"*), ne definisce l'ambito (*"Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei*

Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e ss.mm. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d. lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto

di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”*. Vanno anche menzionati l’art. 79 in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* e l’art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all’Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”*. È stato così affermato che *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le*

autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”.

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Cavedago (Tn) sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 3423 del 31 ottobre 2019), con la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sui seguenti aspetti:

- il mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2017;
- la ridotta percentuale di riscossione in conto competenza delle entrate dei titoli I (83,61%) e III (51,83%) e le iniziative poste in essere per migliorarla;
- la significativa incidenza dell'indebitamento rispetto alle entrate correnti;
- la non corretta e completa osservanza delle norme in materia di trasparenza;
- la mancata trasmissione del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio e di quello di monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica;
- l'errata indicazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei quadri BDAP;
- la richiesta di chiarimenti in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente per spese correnti;
- la richiesta di chiarimenti sul provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui;
- la mancata corrispondenza di incassi e pagamenti registrati nella banca dati SIOPE con le rilevazioni contabili dell'Ente;
- la mancata rilevazione di alcune tipologie di entrate e spese non ricorrenti e le incongruenze tra quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione e il contenuto della BDAP;
- l'elevato valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e richiesta di chiarimenti in merito a quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione;
- la ridotta percentuale di riscossione nel contrasto all'evasione tributaria;

- la mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni relativi alle partite di giro e alle entrate e uscite per conto di terzi;
- il mantenimento di partecipazioni in società che presentano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- la mancata pubblicazione e trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti dell'elenco delle spese di rappresentanza;
- le incongruenze e i disallineamenti tra dati contabili nella relazione dell'Organo di revisione, nel questionario e nei quadri BDAP.

In esito alla predetta richiesta, con nota di data 18 novembre 2019 prot. Corte dei conti n. 3784 a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Cavedago ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 in data 16 maggio 2018, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Preliminarmente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012 e s.m., convertito dalla l. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d. lgs. n. 267/2000 che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2 bis del d. lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma

nazionale (30 aprile) *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della l.r. n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Aggiungasi che l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), stabilisce il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di *"mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato"*. La norma, in particolare, configura un chiaro divieto agli enti locali di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*. In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell'amministrazione inadempiente all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di *"sanzione "diretta" per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali"* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme *ex coeteribus* Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La norma in esame, adoperando il termine *"sanzione"* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. *"elusive"* del divieto, con un vero e

proprio "blocco" delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, ovverosia *"nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione tardiva"* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *"La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell'inerzia dell'ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere - che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non "innovi" il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...]."*

L'Ente ha riferito che il ritardo nell'approvazione del rendiconto è stato determinato da una molteplicità di fattori in particolare, da problemi organizzativi legati al servizio associato di segreteria tra i comuni di Cavedago, Andalo e Fai della Paganella per quanto riguarda la convocazione del Consiglio comunale alla data del 16 maggio 2018, nonché dalla complessità degli adempimenti in materia economico-finanziaria e dalle concomitanti operazioni per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2021 (22 marzo 2018).

Ciò posto, questa Sezione – tenuta nell'esercizio della funzione di verifica sui bilanci consuntivi degli enti locali a un accertamento in senso oggettivo dell'inosservanza delle norme di contabilità – non può che rilevare la violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, pur prendendo atto che il Comune di Cavedago non ha disposto provvedimenti di assunzione di personale nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2018 e la data di approvazione del rendiconto.

5. Con riferimento alla criticità inerente alla bassa capacità di riscossione delle entrate in conto competenza dei titoli I (83,61 %) e III (51,83%) l'Amministrazione ha riferito che, per quanto riguarda il titolo I la percentuale rilevata dipende dal fatto che sono state riportate a residuo le somme a titolo di IMIS, rata a saldo anno 2017, non ancora traferita dall'Amministrazione competente nelle casse del Comune (importo 79.029,00 euro). Per quanto riguarda il titolo III, il Comune ha riferito che se si considera la somma riportata a residui per canoni e proventi dal taglio dei lotti boschivi la percentuale effettiva risulta dell'88%.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie. In particolare, le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;
- b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico) le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane comunque l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;
- c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono da parte dell'Ente una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni, che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva che è necessario assicurare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate in conto competenza al titolo I e al titolo III, anche attraverso la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

6. L'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, concernente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevede che il giudice contabile verifichi, oltre al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (per il 2017 del rispetto del saldo di finanza pubblica) e all'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva i vincoli di finanza pubblica, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, e la sostenibilità dell'indebitamento in essere.

Dai documenti esaminati si rileva che il debito complessivo del Comune di Cavedago incide per una percentuale significativa rispetto alle entrate correnti (62,79%) e per un importo pro-capite di euro 1.029,82. Nell'ammontare complessivo dell'indebitamento si è tenuto conto anche dell'importo riferito alla concessione di crediti assegnata dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 della l.p. n. 14/2014, che si configura come una surrogazione del creditore e non come una estinzione del debito e che deve essere oggetto di contabilizzazione a partire dal 2018, come indicato dalla circolare PAT prot. n. 130562/1.1.2-2018 del 2 marzo 2018.

7. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011);
- b) rendiconto semplificato 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013), che illustra in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, le risultanze della gestione al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
- c) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013). La norma prevede che le medesime informazioni siano pubblicate con cadenza trimestrale. Lo schema e le modalità di calcolo dell'indicatore sono stati definiti con il DPCM 22 settembre 2014;
- d) pagamenti effettuati dall'Ente (art. 4bis del d.lgs. n. 33/2013) con specificazione del riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- e) rilievi della Corte dei conti (art. 31 d.lgs. n. 33/2013): le Amministrazioni, oltre a pubblicare la relazione degli Organi di revisione al bilancio di previsione, alle variazioni e al conto consuntivo, pubblicano tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione medesima e dei loro uffici.

Con riguardo ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e dei dirigenti, l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 impone agli enti la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale degli elenchi dei provvedimenti adottati. L'art. 1, c. 1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 stabilisce che in luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere pubblicati dai Comuni tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza, la Sezione auspica che l'Ente dia applicazione alla normativa regionale da ultimo richiamata in modo tale da assicurare a tutti gli interessati la facile consultazione del contenuto integrale dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.

Relativamente alle informazioni monitorate dell'anno nel 2017 non risultano pubblicati al termine dell'attività istruttoria, contrariamente a quanto asserito dal Comune di Cavedago, i seguenti documenti:

- il rendiconto 2017 risulta pubblicato parzialmente e non completo di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011;
- il rendiconto semplificato 2017.

Si evidenzia che il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità, individuati dalla normativa sopra richiamata, rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

8. La legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, comma 466) detta le disposizioni relative al conseguimento del saldo di finanza pubblica, richiedendo un saldo non negativo calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio armonizzato).

Per i Comuni trentini, la legge di stabilità provinciale 2016 (L.P. 30 dicembre 2015, n. 21), sostituisce con l'art. 16, c. 2, la disposizione dell'art. 8, c. 1, della l.p. n. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011), nel modo seguente:

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 547 di data 7 aprile 2017, ha disciplinato le modalità di monitoraggio e certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017 (confermando le modalità definite per l'anno precedente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468/2016). Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare alla Provincia, entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 29 giugno del medesimo anno.

A seguito di richiesta istruttoria il Comune ha trasmesso il prospetto di certificazione del risultato del saldo di finanza pubblica, datato 7 marzo 2018, dal quale risulterebbe un saldo di euro 731 mila euro, difforme da quello comunicato dalla PAT in sede di parifica del rendiconto provinciale 2018 con nota del 15 marzo 2019 di euro 214 mila. È verosimile che la certificazione trasmessa alla Sezione non sia quella definitiva essendo precedente alla data di approvazione del rendiconto.

Peraltro, dalla verifica effettuata dalla Sezione con i dati di consuntivo, il saldo definitivo 2017 per il Comune di Cavedago risulterebbe inferiore rispetto a quanto certificato alla Provincia autonoma di Trento di ca. 22 mila euro.

Al riguardo, si rileva che l'art. 1, c. 473, della l. n. 232/2016, prevede che *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*.

È di immediata evidenza il carattere cogente della disposizione, che impone alle amministrazioni un obbligo di predisposizione di una nuova certificazione con gli importi rettificati corrispondenti ai dati di rendiconto e, di conseguenza, di trasmissione della stessa agli organi competenti entro un termine espressamente qualificato come perentorio. Né depone in senso contrario la disposizione del successivo comma 474 del citato art. 1 della legge n. 232/2016, che rafforza la pretesa alla piena osservanza dell'obbligo di trasmissione di dati contabili veritieri, ribadendo la necessità di invio, anche oltre il termine individuato dal precedente comma, per gli enti *"che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo"*.

A parere di questa Sezione, pertanto, atteso l'obbligo di corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 della l. n. 232/2016 e le risultanze del rendiconto di gestione, nel caso in cui la certificazione già trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, l'Ente è tenuto a rettificare i dati e ad *"inviare una nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466"* (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36991 del 6 marzo 2017; cfr. anche Decreto del Mef n. 35717 del 12 marzo 2018 concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017).

9. In istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2016, con riferimento alle fattispecie tipizzate di cui al co. 6 dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011, per la copertura di spese correnti per un importo complessivo di 59.253,29 euro.

L'Ente ha riferito che l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per il finanziamento della spesa corrente relativa al trasferimento dell'ultima rata sul cosiddetto "Fondo di solidarietà" alla Provincia autonoma di Trento, specificando che tale somma era stata regolarmente vincolata nel risultato di amministrazione del 2016.

La Sezione prende atto.

10. Dalla documentazione esaminata è emerso un disallineamento negli incassi e pagamenti registrati in SIOPE e le risultanze contabili desunte dal rendiconto generale dell'Ente. In particolare, le discordanze hanno riguardato gli incassi afferenti ai titoli I e III e i pagamenti relativi al titolo I e II, fermo restando la corrispondenza del totale incassi e pagamenti e del fondo finale di cassa.

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, istituito con l'articolo 28 della legge n. 289/2002 e disciplinato dall'articolo 14, c. dal 6 all'11, della legge n. 196/2009.

Il SIOPE ha superato il precedente sistema di rilevazione trimestrale dei flussi di cassa disciplinato dall'art. 30 della legge n. 468/1978. Con la nuova procedura le informazioni sono aggiornate quotidianamente con un indubbio effetto positivo sulla conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni acquisite, sia sotto il profilo della tempestività. Con la definizione di una codifica uniforme per tipologia di enti è migliorata anche la comparabilità delle informazioni sugli andamenti degli incassi e pagamenti che consente il monitoraggio puntuale dei conti pubblici ai fini della verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal sistema euro-unitario.

Sul piano normativo si richiama anche l'art. 1, c. 533, della l. n. 232/2016 che ha previsto per tutte le amministrazioni l'evoluzione della rilevazione obbligatoria SIOPE in SIOPE+ (o SIOPE Plus) al fine di migliorare il controllo dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive elettroniche registrate nella piattaforma elettronica (PCC).

Sul punto la Sezione, nel richiamare l'importanza di una corretta codificazione delle entrate e delle uscite dettate dai decreti ministeriali che disciplinano il sistema SIOPE, raccomanda all'Organo di

revisione di verificare la corretta alimentazione da parte del Comune della banca dati a definitivo superamento delle criticità registrate nel corso dell'esercizio 2017.

11. Con riferimento alle entrate e alle spese non ricorrenti, in particolare le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria e da sanzioni per violazioni al codice della strada, e alla riscontrata loro mancata rilevazione nella relazione dell'Organo di revisione e nei quadri BDAP, l'Ente ha riferito di non considerare tali poste come entrate una tantum e di carattere eccezionale in quanto le stesse si ripetono annualmente. Non ha saputo, inoltre, spiegare la presenza in BDAP di spese non ricorrenti per euro 32.990,71 riferite al titolo 7° delle partite di giro.

Il Collegio rileva che, al fine di una corretta rappresentazione delle voci sulle quali si fonda l'equilibrio di parte corrente, occorre sottolineare l'importanza di una puntuale individuazione da parte degli Enti delle entrate e delle spese non ricorrenti.

L'art. 25, l. n. 196/2009 "legge di contabilità e finanza pubblica" classifica le entrate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Anche l'allegato n. 7 al d.lgs. n. 118/2011 – che codifica la transazione elementare – e il paragrafo 9.11.3 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 distinguono le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se le stesse siano previste a regime ovvero per una durata limitata ad uno o più esercizi.

Sono in ogni caso da considerare come non ricorrenti le seguenti entrate:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti.

Sono in ogni caso da classificare come non ricorrenti le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani dei disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Anche il questionario predisposto dalla Sezione delle Autonomie (cfr. delibera n. 8/SEAUT/2018/INPR) prevede alla sezione prima - Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica - una tabella dedicata alla rappresentazione delle voci di determinazione dell'equilibrio di parte corrente 2018, all'interno della quale sono state inserite, distintamente rispetto alle entrate e spese ripetitive, le voci di entrata e di spesa non ricorrente. Questo per il fatto che, nella determinazione degli equilibri, le entrate correnti non ricorrenti finanziano spese correnti non ricorrenti e/o di investimento. In altre parole, non è possibile per gli Enti finanziare spese ricorrenti con entrate non ricorrenti.

Il Collegio ribadisce che i vigenti principi contabili prevedono che "in ogni caso" sono da considerare di natura non ricorrente, tra le altre, le entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e i proventi per sanzioni. Nel raccomandare una puntuale classificazione delle entrate e spese non ricorrenti, invita l'Organo di revisione a monitorare la corretta applicazione della specifica disciplina al fine di garantire che gli equilibri di parte corrente dell'Ente non siano raggiunti con l'apporto determinante di risorse aventi carattere non ripetitivo.

12. Con il d.lgs. n. 231/2002 è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva europea n. 2000/35/CE sulla lotta contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Sono soggetti alla relativa disciplina i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo. La norma fissa in linea generale la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o dalla prestazione dei servizi: in questo caso i trenta giorni decorrono da tale data. Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento) maggiorato di 8 punti percentuali. Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di una costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito. Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi quando risultano gravemente inique in danno per il creditore.

Al riguardo è utile ricordare le novità introdotte dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio dello Stato 2019 e 2020) in tema di misure di incentivo e penalità nei confronti degli enti pubblici allo scopo di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A determinate condizioni fissate dalla legge, negli anni 2020 e 2021, è possibile ridurre nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento. I c. 859 e ss. della l. n. 145/2018, norme qualificate come "*principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica*" ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, introducono, a decorrere dall'anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l'obbligo di costituire un Fondo di garanzia, quale nuovo accantonamento diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi e proporzionato alla maggior consistenza del ritardo rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente. L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito rispetto al secondo esercizio precedente. Dal 2021, per effetto del differimento di un anno operato dal c. 854 della l. n. 160/2019, l'applicazione delle misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

In istruttoria è emerso che il Comune ha pagato mediamente le transazioni commerciali con un ritardo di 27,45 giorni. Sono state chieste informazioni sulle iniziative adottate dall'Ente per superare tale criticità, nonché chiarimenti sulle informazioni incongruenti riportate nella relazione dell'Organo di revisione sull'assenza di fatture pagate in ritardo, considerato che dalla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013), si rilevano fatture non pagate a nove fornitori per un ammontare complessivo di 18.732,67 euro.

L'Ente ha riferito al riguardo che l'indicatore di tempestività dei pagamenti corrisponde ai tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e che, pertanto, ritiene di aver rispettato i tempi medi stabiliti dalla normativa in 30 giorni. L'Ente ha, inoltre, specificato che l'ammontare dei debiti del Comune al 31 dicembre 2017 si riferisce a fatture sospese per mancanza o irregolarità della documentazione delle ditte creditrici.

Il Collegio sottolinea che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e disciplinato dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, rappresenta, se positivo, la media dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data della disposizione di pagamento alla banca tesoriera, evidenziando, quindi, il ritardo medio nei pagamenti e non come sostenuto dall'Ente i tempi medi di pagamento delle forniture.

Il Collegio invita, pertanto, l'Ente a calcolare l'indicatore secondo quanto previsto dalla normativa sopracitata anche al fine di pubblicare correttamente l'informazione. Per quanto riguarda l'ammontare dei debiti e delle imprese creditrici, il dato da pubblicare si riferisce alle poste scadute e, quindi, il relativo importo deve essere depurato delle fatture oggetto di contestazione.

13. L'Organo di revisione ha evidenziato nella propria relazione/questionario una ridotta percentuale di riscossione dei proventi per lotta all'evasione tributaria in quanto la stessa si attesta al 30,58 % delle entrate accertate.

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha riferito che tutte le attività di accertamento e riscossione dell'IMIS (imposta che rappresenta il 90% del titolo I) sono demandate alla Comunità della Paganella nell'ambito dell'istituzione della gestione associata del servizio.

In merito si rileva che, in generale, la tempestiva e costante attività di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi in autoliquidazione rappresenta per il Comune un obbligo imprescindibile. Ciò in quanto più ridotta è la tempistica tra il periodo di imposta considerato e l'atto di accertamento notificato al contribuente, maggiore è l'efficacia dell'azione di recupero, anche al fine di evitare il rischio di incorrere negli istituti della decadenza o della prescrizione che pregiudicherebbero alla radice la possibilità per l'Ente di recuperare il mancato versamento d'imposta.

Sotto il profilo contabile è utile ribadire che i ruoli ordinari, le liste di carico e gli avvisi di liquidazione sono accertati ed imputati all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. Per tali entrate è necessario effettuare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di determinazione indicate dall'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali influiscono in misura significativa sul bilancio dell'Ente con effetti diretti sulla liquidità e, conseguentemente, sulla capacità dell'Ente di evadere puntualmente le proprie obbligazioni.

14. Il rendiconto approvato dal Consiglio comunale presenta una differenza tra gli accertamenti e gli impegni relativi al titolo dei servizi per conto terzi e partite di giro.

Nel riscontro istruttorio il Comune ha riferito che la differenza tra accertamenti ed impegni delle partite di giro di 13,79 euro si riferisce ai capitoli relativi ai depositi cauzionali per la realizzazione

di opere pubbliche (capitoli 3065 per l'entrata e 5065 per le uscite), senza fornire ulteriori delucidazioni.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede all'Allegato n. 1.16 *“La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi: ...”*. Ulteriormente, il principio contabile Allegato n. 4.2, al paragrafo 7.2 stabilisce *“La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile”*. La mancata corrispondenza tra le entrate e le uscite di competenza delle partite di giro e servizi per conto terzi influenza, quindi, per l'importo differenziale di 13,79 euro il risultato finale della gestione.

15. Il d.lgs. n. 175/2016, concernente il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha operato una disciplina di riordino e in parte di riforma della precedente normativa, particolarmente frammentata, con lo scopo di efficientare la gestione delle partecipazioni pubbliche, tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato e razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Con la nuova disciplina il legislatore ha definito, per ciò che rileva in questa sede, i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, l'introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto.

Analogamente, gli articoli 18 c. 3bis e c. 3bis¹ della legge provinciale n. 1/2005, applicabili anche agli enti locali ex art. 24, c. 4, della legge provinciale n. 27/2010, elencano una serie di condizioni che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione anche in presenza di una sola di dette condizioni (tra esse la mancanza di dipendenti o un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e la presenza di risultati d'esercizio negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti).

Con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Cavedago, da quanto si evince dall'Allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 ad oggetto “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016

(TUSP)" inviata dall'Ente tramite il sistema ConTe (prot. n. 65 del 11 gennaio 2019), si rileva il possesso di una quota del 0,962% nel capitale della società Azienda per il turismo Dolomiti Paganella Scarl. Il medesimo allegato alla citata delibera, inoltre, riporta parzialmente i dati della società Parco Faunistico di Spormaggiore Srl (alle pagine da 5 a 16 dell'Allegato). Entrambe le società presentano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

In sede istruttoria l'Amministrazione, in relazione al mantenimento delle proprie partecipazioni nelle suddette società, ha rimandato alle motivazioni contenute nella delibera del Consiglio comunale n. 19 del 12 ottobre 2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare". Infine, ha precisato di non avere partecipazioni nella società Parco Faunistico di Spormaggiore Srl.

La Sezione, preso atto di quando deliberato dall'Amministrazione, non può non richiamare l'attenzione sulla necessità di valutare attentamente il mantenimento di partecipazioni in società in perdita da più anni o che dispongono di più amministratori che dipendenti, come ribadito anche dalla citata legge provinciale 1/2005.

Va altresì assicurato, in generale, un continuo monitoraggio degli andamenti di bilancio delle società partecipate al fine di evitare, in caso di reiterate perdite d'esercizio, possibili effetti negativi sul bilancio comunale, nonché la costante verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi al Comune dagli organismi partecipati.

16. In sede istruttoria è emerso che l'Ente non ha trasmesso alla Sezione il prospetto relativo alle spese di rappresentanza. Dalla relazione dell'Organo di revisione risulta che tali spese nell'esercizio 2017 sono state pari a euro 217,64.

Le vigenti disposizioni e i principi giurisprudenziali fissano i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, indicando che le stesse possono essere sostenute esclusivamente per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Si rammenta che esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente, con una proiezione esterna della propria attività per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, in necessaria coerenza con i criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini e nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.).

Al riguardo, Il Collegio richiama il rispetto della disposizione di cui all'art. 16, co. 26, d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui *“Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”*.

17. Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017 (questionario, relazione dell'Organo di revisione, dati inseriti in BDAP, rendiconto), sono emerse numerose incongruenze e diversi disallineamenti nelle informazioni riportate nei diversi documenti, come dettagliatamente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'Ente e all'Organo di revisione dal Magistrato istruttore.

La puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, risponde non soltanto all'esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, nell'ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario si veda da ultimo Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare regolarità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come *“bene pubblico”* (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c.1-quiquies, del d.l. n. 113/2016). Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *“le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le*

modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Inoltre, l'art. 1, comma 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 227, comma 6, del TUEL.

Il punto 3 della deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2017, richiede agli Organi di revisione di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati e, nel contempo, di assicurare l'attendibilità dei dati trasmessi, nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es. banca dati partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili.

Il regolare aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Cavedago (Tn)

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie per:

- assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione;
- migliorare le percentuali di riscossione delle entrate in conto competenza relativamente al titolo I e al titolo III;
- valutare attentamente l'eventuale ricorso a nuovo indebitamento considerata la significativa incidenza che lo stesso presenta rispetto alle entrate correnti;
- garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nei considerati della presente deliberazione;

- assicurare il corretto calcolo del saldo di finanza pubblica ed aggiornare la comunicazione effettuata alla Provincia autonoma di Trento;
- assicurare la corretta alimentazione della banca dati SIOPE;
- classificare correttamente le entrate e le spese non ricorrenti;
- calcolare e pubblicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014;
- potenziare le azioni di recupero dell'evasione tributaria per migliorare le percentuali di riscossione;
- assicurare la corrispondenza tra gli accertamenti e gli impegni relativi al titolo dei servizi per conto terzi e partite di giro;
- valutare attentamente il mantenimento delle partecipazioni in società che dispongono di più amministratori che dipendenti;
- assicurare l'osservanza degli obblighi di pubblicazione e trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti del prospetto delle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 16, c. 26, del d.l. n. 138/2011;
- assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'Organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto. In particolare, è necessario aggiornare la BDAP ove questa riporti dati non corretti (fra gli altri l'importo riferito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente).

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Cavedago (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Cavedago.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2020.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

 FERRARI TULLIO
CORTE DEI CONTI
20.03.2020
09:24:31 UTC

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

 ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
20.03.2020 11:05:48
CET

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI


GUIDI ANNA
MARIA
CORTE DEI
CONTI
20.03.2020
12:22:07
CET